

Ordinanza che mette anticipatamente in vigore l'articolo 17a della modifica del 24 marzo 2006 della legge federale sulla protezione dei dati

del 22 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III capoverso 2 della modifica del 24 marzo 2006¹ della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati (LPD),

ordina:

Articolo unico

¹ L'articolo 17a della modifica del 24 marzo 2006 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati entra in vigore il 15 dicembre 2006.

² L'articolo 17a ha il tenore seguente:

Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell'ambito di sistemi pilota

¹ Su preavviso favorevole dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale se:

- a. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale;
- b. sono presi provvedimenti sufficienti per impedire lesioni della personalità; e
- c. la messa in opera del trattamento dei dati esige imperativamente una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale.

² La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se:

- a. l'adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche i cui effetti devono essere previamente valutati;
- b. l'adempimento di un compito richiede misure organizzative e tecniche importanti la cui efficacia deve essere previamente esaminata, segnatamente nell'ambito di una collaborazione tra organi federali e cantionali; o
- c. essa richiede la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità alle autorità cantionali mediante una procedura di richiamo.

¹ FF 2006 3291

² RS 235.1

³ Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato.

⁴ L'organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l'interruzione del trattamento.

⁵ Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.

22 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz